



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Giancarlo Astegiano	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario (relatore)
dott. Andrea Luberti	Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nella camera di consiglio del 14 ottobre 2015

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota n. 10818 pervenuta a questa Sezione il 06 agosto 2015 (prot. n. 8908) con la quale il Sindaco del Comune di Lomazzo (CO) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio per deliberare sulla richiamata richiesta di parere;

Udito il relatore, Laura De Rentiis;

OGGETTO DEL PARERE

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Lomazzo (CO) formula alla Sezione un'articolata richiesta di parere in merito alla possibilità di superare la spesa per il rimborso spese di viaggio del Revisore dei Conti, fino ad oggi mai versato ai precedenti Revisori in quanto nominati all'interno della Provincia di Como.

Richiamata e riportata la normativa di riferimento, e precisamente gli articoli da 1 a 3 del Decreto del Ministero dell'Interno 20 maggio 2005, l'art. 6, comma 3, del D.L. N. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. N. 122/2010, l'art. 16, comma 25 del D.L. 13/08/2011, n. 138 e l'art. 241, comma 6 bis del D. Lgs. N. 267/2000, l'Amministrazione Comunale premette che:

- l'Ente rientra nella fascia f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti con la previsione di un compenso massimo di euro 6.490 e pertanto già a partire dall'anno 2009 riconosceva al Revisore del Conto (dopo la riduzione dal Collegio ad un solo revisore) un compenso di euro 6000 oltre IVA e contributi previdenziali;

- il compenso del Revisore è stato ridotto del 10% a decorrere dall'anno 2012 e pertanto attualmente il Revisore percepiva un compenso di e 5.400,00, oltre cassa previdenza e IVA, dando atto che tale importo rientra nei limiti massimi stabiliti dalle norme di riferimento in attuazione art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge 122/2010;

- a seguito di sorteggio di cui all'art. 16 del D.L. 138/2011 il Revisore sorteggiato proviene dalla Provincia di Brescia e pertanto richiede un rimborso spese che potrebbe essere notevolmente consistente sia per l'importo autostradale, sia per i costi del carburante, sia per il numero di viaggi.

Alla luce di quanto premesso, l'organo rappresentativo dell'Ente chiede a questa Sezione di esprimere un parere sui seguenti quesiti:

"1) se possa o si debba corrispondere un rimborso spese, ovviamente giustificato, previsto dal decreto del Ministero dell'Interno 20 maggio 2005 art. 1 comma 3, nonostante le normative successive entrate in vigore, nei limiti comunque del 50% del compenso;

2) se debba invece essere rivisto il compenso alla luce del fatto che quanto previsto dal Decreto Ministeriale è il compenso "massimo" spettante, anche se il

Comune di Lomazzo corrisponde un compenso inferiore a quanto stabilito dal D.M. 20 maggio 2005;

3) se, in caso di risposta positiva ai precedenti quesiti, si possa pertanto ovviamente ed inevitabilmente aumentare la spesa a bilancio, nonostante l'art. 16 del D.L. 138/2011 parlasse di riduzione dei costi".

PREMESSA

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta proveniente dal Comune di Lomazzo rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7 comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell'art. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno (per tutte: parere sez. Lombardia, 11 febbraio 2009, n. 36).

Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

Riguardo all'individuazione dell'organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell'ente comunale, si osserva che il sindaco del comune è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriore rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria della nozione di contabilità pubblica incentrata sul *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici"*, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge; nonché esclude, altresì, che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all'evolversi dell'ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell'amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l'ambito di attività.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia la Sezione osserva che la stessa in merito al primo quesito, oltre a risolversi in un profilo giuridico di portata generale ed astratta, rientri nel perimetro della nozione di contabilità pubblica, giacché attiene al contenimento e all'equilibrio della spesa pubblica, in relazione alle norme che disciplinano le modalità dei rimborsi per i

componenti degli organi di revisione economico – finanziaria residenti in un comune diverso da quello dove prestano la propria attività professionale.

Diversamente, i successivi quesiti sono inammissibili. In particolare, il secondo quesito (*“se debba invece essere rivisto il compenso alla luce del fatto che quanto previsto dal Decreto Ministeriale è il compenso "massimo" spettante, anche se il Comune di Lomazzo corrisponde un compenso inferiore a quanto stabilito dal D.M. 20 maggio 2005”*) è inammissibile perché comporta che questa Sezione effettui una valutazione di merito e concreta che si tradurrebbe in una ingerenza sulla gestione dell'ente. Il terzo quesito, invece, è formulato in maniera così generica (*“nel caso che al revisore spetti il rimborso delle spese e conseguentemente debba essere aumentata la relativa spesa impegnata nel bilancio, detto comportamento è comunque conforme all'art. 16 del D.L. 138/2011 che prevede la riduzione dei costi?”*) che, alla luce della portata letterale del comma 25 dell'art. 16 cit. non è possibile individuare una questione interpretativa che presupponga una pronuncia di questa Sezione in sede consultiva.

Per i suddetti motivi la presente richiesta di parere, limitatamente al primo quesito, è conforme ai requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità e, nei limiti appena precisati, può essere esaminata nel merito.

MERITO

In via preliminare la Sezione rammenta che la funzione consultiva non è finalizzata ad indicazioni relative all'attività gestionale concreta, la quale è rimessa alle valutazioni discrezionali di competenza dell'Amministrazione. La Sezione è, dunque, chiamata a pronunciarsi solo su questioni di principio aventi carattere generale e dirette a fornire un ausilio all'Ente richiedente per le determinazioni che lo stesso è tenuto ad assumere nell'esercizio delle proprie funzioni.

1° quesito: l'ente può o deve “corrispondere un rimborso spese, ovviamente giustificato, previsto dal decreto del Ministero dell'Interno 20 maggio 2005 art. 1 comma 3, nonostante le normative successive entrate in vigore, nei limiti comunque del 50% del compenso”?

Al fine di risolvere il quesito formulato occorre richiamare il Decreto del Ministero dell'Interno del 20 maggio 2005, che sotto la rubrica “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei conti degli Enti Locali”, all'art. 3 dispone che “ai componenti dell'Organo di revisione economico finanziaria dell'Ente avente la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede l'Ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo, dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'Organo di revisione. Ai componenti

dell'Organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'Organo esecutivo dell'Ente".

In relazione all'applicazione di detta norma, la Magistratura contabile ha già avuto modo di pronunciarsi osservando che il primo comma dell'art. 3 cit. usando in relazione al rimborso delle spese il verbo "spetta", senza esplicitamente subordinarlo alla determinazione delle modalità di calcolo, va interpretato nel senso che detto rimborso va riconosciuto all'organo di revisione a prescindere dal fatto che esso fosse previsto dal regolamento di contabilità comunale o dalla deliberazione di nomina dei revisori o, comunque, fosse stato pattuito "in maniera specifica al momento del conferimento dell'incarico" (C. Conti, sez. contr. reg. Sicilia, deliberazione n. 407/2013/PAR del 23 dicembre 2013).

Secondo la richiamata pronuncia della sezione regionale di controllo della Sicilia, inoltre, detta <<soluzione è in linea con il principio generale desumibile dall'art. 2234 del codice civile, per il quale il professionista ha sempre diritto all'anticipazione delle spese occorrenti per il compimento dell'opera, "salvo diversa pattuizione">> (C. Conti, sez. contr. reg. Sicilia, deliberazione n. 407/2013/PAR del 23 dicembre 2013).

Dunque, il rimborso delle spese di viaggio spetta al revisore residente in altro comune purchè si tratti di spese "effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni" e purchè venga rispettato il limite di legge previsto dal comma 6-bis, dell'art. 241 Tuel, alla stregua del quale "l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi".

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore

(dott.ssa Laura De Rentiis)

Il Presidente

(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria il

15 ottobre 2015

Il Direttore della Segreteria

(Dott.ssa Daniela Parisini)